



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

C.I.G. N. ZF2372CD95

STAZIONE APPALTANTE:

Denominazione: Consorzio per i Servizi Socio-assistenziali del Monregalese (C.S.S.M.)

Area di riferimento: Servizio Affari Generali

Responsabile del procedimento: Responsabile del Servizio Affari Generali Dott.ssa Antonella Ferrua

Indirizzo: Corso Statuto, n. 13 – 12084 Mondovì (CN)

Stato: Italia

Codice fiscale/Partita IVA: 02536070044

Telefono: 0174/676283

Fax: 0174/676296

Sito web ufficiale: www.cssm-mondovi.it

E-mail: cssm@cssm-mondovi.it

Posta elettronica certificata: cssm.mondovi.cn@legalmail.it

Codice NUTS: ITC16

PREMESSA	3
ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO	3
ART. 2 - IMPORTO DEL CONTRATTO	3
ART. 3 - DURATA DEL SERVIZIO	4
ART. 4 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO	4
ART. 5 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	4
ART. 6 - PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI	5
ART. 7 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL BROKER	5
ART. 8 - OBBLIGHI E PREROGATIVE DEL C.S.S.M.	6
ART. 9 - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEL BROKER	7
ART. 10 - FALLIMENTO DEL BROKER O MORTE DEL TITOLARE	7
ART.11 - OBBLIGHI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI, ASSISTENZIALI ED IN MATERIA DI COMUNICAZIONE	7
ART. 12 - VINCOLO GIURIDICO E GARANZIA DEL CONTRATTO – CAUZIONE DEFINITIVA	8
ART. 13 - VERIFICHE E CONTROLLI	8
ART. 14 - PENALITÀ	8
ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO DEL C.S.S.M.	8
ART. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO	10
ART. 17 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	10
ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	10
ART. 19 - CONTROVERSIE	10
ART. 20 - OBBLIGHI IN TEMA DI NORMATIVA ANTICORRUZIONE	10
ART. 21 - OSSERVANZA LEGGI E DECRETI	11
ART. 22 - DOMICILIO	11
ART. 23 - NORME DI RINVIO	11

PREMESSA

Nel presente capitolato d'appalto, le parti verranno denominate per brevità come di seguito indicato:

- Consorzio per i Servizi Socio – assistenziali del Monregalese: C.S.S.M.;
- Operatore Economico partecipante alla gara: Broker.

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Oggetto dell'incarico è il servizio di Brokeraggio e consulenza in materia assicurativa, che prevedono lo svolgimento delle prestazioni sotto indicate, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 1) Analisi e valutazione dei rischi cui il C.S.S.M. è soggetto;
- 2) Formulazione del piano assicurativo ottimale confacente alle esigenze dell'Ente con analisi e valutazione delle polizze assicurative in essere, in relazione allo stato dei rischi esistenti e delle migliori condizioni esistenti sul mercato assicurativo attuale;
- 3) Redazione dei Capitolati di gara, strutturati sulla base delle reali necessità del C.S.S.M., dei bandi di gara, delle indagini di mercato e valutazione delle offerte pervenute, fermo restando la completa autonomia decisionale e la piena titolarità dell'Ente in tutte le fasi di contrattazione e assegnazione delle polizze alle Compagnie di Assicurazione;
- 4) Gestione amministrativa delle polizze per l'intera durata dei contratti di assicurazione, compresa la fase di gestione dei sinistri (anche di quelli già verificatisi e pendenti alla data di conferimento dell'incarico), la segnalazione delle scadenze di pagamento dei premi, l'assistenza tecnica per tutte le vicende inerenti il contratto stesso;
- 5) Assistenza al C.S.S.M. in tutte le fasi di trattazione delle pratiche relative ai sinistri, sia quelli già verificatisi, sia quelli che dovessero verificarsi nel periodo di durata del servizio;
- 6) Formazione e aggiornamento del personale delegato da questa Amministrazione alla gestione delle attività inerenti le prestazioni assicurative e supporto informativo in materia di assicurazioni degli Enti Pubblici;
- 7) Ulteriori servizi eventualmente offerti in sede di gara.

ART. 2 - IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo totale delle polizze pagato dal C.S.S.M. per il periodo 31.12.2021 – 31.12.2022, al netto delle regolazioni, è pari ad € 25.512,00, così determinato:

RAMO	PREMIO ANNUO IN EURO AL 31.12.2021
RC Patrimoniale	€ 3.450,00
RC	€ 9.520,00
Tutela legale	€ 3.500,00
Furto e incendio	€ 1.445,00
Infortuni	€ 4.880,00
Kasko	€ 1.900,00
RCA	€ 817,00

Tutte le polizze sopra elencate hanno scadenza in data 31.12.2023.

L'importo stimato del servizio richiesto per la durata di 48 mesi è pari a € 17.060,00 al netto dell'I.V.A., calcolato sulla base di una provvigione stimata massima del 8% per le polizze RC Auto e del 17% per le altre polizze.

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo del rinnovo e dell'eventuale proroga tecnica ed al netto delle regolazioni, è pertanto pari ad € 36.260,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

ART. 3 - DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio verrà affidato per la durata di quarantotto mesi decorrenti indicativamente dal 15.11.2022 ovvero dalla successiva data indicata nel provvedimento amministrativo di aggiudicazione.

Si precisa che i contratti relativi alle polizze in essere del C.S.S.M. hanno scadenza in data 31.12.2023, pertanto l'aggiudicatario dovrà subentrare all'attuale Broker nella gestione delle stesse.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, di affidare all'aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione di tutto o parte del servizio in oggetto, per una durata pari al massimo ad ulteriori quarantotto mesi, con oneri stimati complessivamente in misura non superiore al primo quadriennio.

È escluso il rinnovo tacito. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario – per un massimo di sei mesi – alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso l'aggiudicatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di esercitare tutte le ulteriori opzioni previste dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

L'incarico cesserà di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione all'albo dei mediatori di assicurazione di cui al D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.

Alla scadenza naturale dello stesso, il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto senza obbligo di preventiva disdetta da parte del C.S.S.M.

ART. 4 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

L'incarico di cui al presente capitolato non comporta per il C.S.S.M. alcun onere diretto né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro, poiché l'opera del Broker sarà remunerata dalle Compagnie di assicurazione, con le quali verranno stipulati o rinnovati i contratti assicurativi, sulla base delle provvigioni riconosciute e pubblicate nei capitolati assicurativi entro i limiti indicati in sede di offerta economica.

La percentuale di ribasso offerta in sede di gara verrà applicata alle provvigioni stimate massime previste all'art. 2 del presente capitolato (8% per le polizze RC Auto e del 17% per le altre polizze).

Le provvigioni così ottenute troveranno applicazione in occasione del collocamento di eventuali nuovi rischi assicurativi e al momento del nuovo piazzamento dei contratti esistenti.

Parimenti il C.S.S.M. non sarà tenuto a corrispondere al Broker alcun compenso e indennità nel caso in cui le procedure avviate per la scelta dell'assicuratore, indette con la consulenza del Broker, siano dichiarate deserte per mancanza di offerenti o nel caso in cui il C.S.S.M. non ritenga di procedere alla stipula di contratti assicurativi già predisposti.

La provvigione viene calcolata dal Broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalla Compagnia di assicurazione per la stipula dei contratti di assicurazione.

Il Broker affidatario non potrà modificare (aumentare) le percentuali delle provvigioni per tutta la durata del servizio di Brokeraggio.

Al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni tra le varie compagnie eventualmente interessate agli appalti relativi alle coperture assicurative dell'Ente, l'entità dei suddetti compensi dovrà essere specificata in tutte le polizze stipulate dal C.S.S.M. con l'assistenza del Broker.

A tal fine la percentuale della provvigione dovrà essere sempre indicata in ogni procedura di selezione del contraente per la stipula dei contratti assicurativi, sarà pertanto onere del Broker predisporre adeguata "clausola Broker", da inserire nei capitolati d'oneri e nei successivi contratti assicurativi.

Il C.S.S.M. non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie di Assicurazione.

Il Broker deve rinunciare ad ogni pretesa nel caso in cui venga sciolto il rapporto di Brokeraggio con il C.S.S.M. riguardo alle annualità successive rispetto a quella in cui interviene lo scioglimento medesimo.

ART. 5 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, il Broker dovrà indicare la persona fisica designata come Responsabile rappresentante dell'Impresa, che si renderà disponibile in qualità di

referente nei confronti del C.S.S.M. per tutto quanto attiene allo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto.

Tra il Responsabile del Servizio Affari Generali e la società aggiudicataria, dovrà essere concordato un programma dettagliato di lavoro, per attuare quanto definito nel progetto di massima e per raccogliere la documentazione utile al fine di esaminare eventuali problematiche e/o posizioni anomale.

Il Responsabile del servizio per il C.S.S.M. dovrà rendersi disponibile a recarsi fisicamente presso la sede legale amministrativa del C.S.S.M. almeno due volte all'anno, e comunque ogni volta che ciò si renda necessario, previa richiesta del Responsabile del Servizio Affari Generali.

Il Broker aggiudicatario dovrà individuare apposito staff tecnico per la gestione delle polizze del Consorzio, prevedendo quali figure professionali:

- un Responsabile del servizio per il C.S.S.M.;
- un sostituto del Responsabile;
- un Referente per la gestione contabile ed amministrativa delle polizze;
- un Referente per la gestione dei sinistri;
- un'eventuale ulteriore figura professionale di supporto.

Le qualifiche del Responsabile del servizio per il C.S.S.M., così come offerte in sede di gara e valutate ai sensi dell'art. 16 del disciplinare, sub criterio 1.7, dovranno essere garantite per tutta la durata del contratto, anche in caso di sostituzione del Responsabile inizialmente designato.

Il C.S.S.M. autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici. È esplicitamente convenuto che restano in capo al C.S.S.M. l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti assicurativi e di ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici del C.S.S.M. né può impegnare in alcun modo l'Amministrazione, se non preventivamente autorizzato.

Il Broker è l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio.

Il Broker, infine, risponde dei danni causati, anche se rilevati dopo la scadenza del contratto.

ART. 6 - PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Il pagamento dei premi verrà effettuato dall'Ente tramite il Broker, che agisce come semplice depositario dei premi ed effettua i pagamenti per conto del C.S.S.M., previo accredito dei rispettivi importi. A tale scopo quest'ultimo deve trasmettere al C.S.S.M. i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella relativa polizza.

Il versamento del premio al Broker concretizza il pagamento del premio stesso.

In merito all'efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della compagnia di assicurazione, faranno fede esclusivamente i documenti contabili dell'Ente, pertanto il pagamento fatto a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per l'Amministrazione stessa.

Non sono imputabili all'Ente gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie di assicurazione effettuate dal Broker.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla compagnia assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e della eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Il Broker si impegna a rilasciare al C.S.S.M. le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie debitamente quietanzate.

ART. 7 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL BROKER

Il Broker aggiudicatario deve svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente Capitolato e all'offerta presentata in sede di gara nell'interesse del C.S.S.M., in collaborazione con gli Uffici dell'Ente, osservando

tutte le indicazioni e richieste che il C.S.S.M. stesso fornirà. Il Broker non dovrà essere vincolato con impresa di assicurazione da impegni di sorta.

Il Broker aggiudicatario:

- espletterà il servizio con impiego di mezzi e risorse propri e sarà suo onere ricercare tutta la documentazione necessaria al proprio lavoro, fatto salvo l'impegno dell'Ente di mettere a disposizione i testi delle polizze in corso e i dati disponibili;
- non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici del C.S.S.M.;
- è obbligato a garantire la fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase, lo stesso non è autorizzato a sottoscrivere documenti contrattuali per conto del C.S.S.M. né può impegnare l'Ente se non preventivamente autorizzato in forma scritta e non deve effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale rispetto agli obblighi precedentemente assunti dal C.S.S.M.; i contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti esclusivamente dal Direttore del C.S.S.M.;
- dovrà collaborare attivamente con il Responsabile del servizio Affari Generali adottando le indagini e le attività più opportune ai fini della miglior redazione dei capitolati di gara e contratti assicurativi.
- dovrà osservare l'obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio, ed assicurare la completezza delle proposte di copertura dei rischi necessari all'amministrazione.
- dovrà garantire trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi.
- si impegna a comunicare al C.S.S.M. entro la data di stipula del contratto il nome del proprio referente e del suo sostituto con relativi recapiti, anche telefonici e/o telematici, ove possa essere contattato regolarmente e continuativamente dagli uffici preposti relativamente all'incarico affidatogli;
- nell'espletamento dell'incarico dovrà seguire quanto indicato dallo schema proposto con l'offerta tecnica presentata in sede di gara, fatte salve le eventuali diverse indicazioni da parte dei competenti uffici dell'ente;
- si impegna ad avvisare con preavviso di almeno 60 gg. l'Ente relativamente ai rinnovi delle polizze in scadenza, al fine di evitare scoperture assicurative;
- si impegna ad avvisare entro 30 gg. l'Ente relativamente ad eventuali prescrizioni che si potrebbero verificare in modo da consentire all'Ente di interromperle;
- si impegna a formulare la "clausola Broker" da inserire nei capitolati che saranno predisposti per le singole coperture assicurative affinché i concorrenti possano conoscere con esattezza l'entità dei compensi che dovranno corrispondere in caso di aggiudicazione; in ogni caso il Broker affidatario non potrà richiedere alle compagnie assicuratrici un compenso maggiore rispetto alle percentuali indicate nell'offerta presentata in sede di gara;
- è l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio.
- dovrà gestire i sinistri pregressi denunciati precedentemente all'assunzione del servizio di cui al presente capitolato.

Sono a carico del Broker aggiudicatario:

- Tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'incarico;
- I rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.

È fatto altresì divieto alla società aggiudicataria di sospendere di propria iniziativa, anche qualora siano in corso controversie con il C.S.S.M., il servizio in oggetto.

La sospensione del servizio per decisione unilaterale da parte del Broker, costituisce inadempienza contrattuale tale da giustificare la risoluzione del contratto.

ART. 8 - OBBLIGHI E PREROGATIVE DEL C.S.S.M.

Il C.S.S.M. è libero di accettare tutte e/o parte delle proposte formulate dal Broker.

Il C.S.S.M. si impegna a:

- inserire nei capitolati di polizza che verranno stipulati la "clausola Broker";
- versare i premi di assicurazione al Broker che provvederà a rilasciare regolare quietanza - emessa dalla Compagnia di Assicurazione;
- comunicare al Broker qualsiasi accadimento che comporti una variazione di rischio.
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il suddetto servizio.

Resta di esclusiva competenza del C.S.S.M.:

- la valutazione e la decisione in merito alle proposte formulate dal Broker;
- la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per le coperture assicurative dell'Ente;
- la sottoscrizione di tutti i documenti contrattuali.

ART. 9 - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEL BROKER

Il C.S.S.M. avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, per negligenze, errori ed omissioni del Broker, ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a fare stipulare, modificare o integrare alla Stazione Appaltante.

Il Broker risponderà pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad esso, ai suoi dipendenti e dei quali fosse chiamata a rispondere l'Amministrazione che fin d'ora si intende sollevata e indenne da ogni pretesa.

Il Broker risponde altresì dei danni causati dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente capitolato, purché derivanti da comportamento o negligenza riscontrate durante la vigenza contrattuale.

Il Broker deve essere assicurato con polizza contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile per negligenze ed errori professionali, ai sensi della normativa vigente, ed è obbligato a mantenere in essere detta polizza o altra equivalente per tutto il periodo della durata dell'incarico.

ART. 10 - FALLIMENTO DEL BROKER O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento del Fornitore comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione e l'applicazione dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di morte di titolare di ditta individuale, sarà facoltà del C.S.S.M. scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione o il recesso del contratto.

ART.11 - OBBLIGHI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI, ASSISTENZIALI ED IN MATERIA DI COMUNICAZIONE

Obblighi retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali

Il Broker è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il Broker è obbligato altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nel servizio oggetto del contratto, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro.

Obblighi di comunicazione

- Il Broker ha l'obbligo di comunicare al C.S.S.M. ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà del C.S.S.M. di risolvere in tale ipotesi il contratto;

- Il Broker ha l'obbligo di comunicare al C.S.S.M., entro sette giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, il conto corrente bancario/postale ai fini della tracciabilità dei pagamenti in osservanza alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii..

ART. 12 - VINCOLO GIURIDICO E GARANZIA DEL CONTRATTO – CAUZIONE DEFINITIVA

A titolo di cauzione definitiva, l'Impresa Aggiudicataria sarà tenuta a versare una somma pari al 10% delle provvigioni stimate sulla base della percentuale di ribasso offerta, a garanzia delle obbligazioni derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che l'Ente dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per fatto dell'Impresa Aggiudicataria, a causa dell'inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, con le modalità previste nel Bando di gara e dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 103 c. 3 del D.Lgs. 50/2016, la mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della S.A. che provvederà ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Resta salvo per il C.S.S.M. il diritto di esperire ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Tale cauzione qualora utilizzata dovrà essere prontamente reintegrata in tutto o in parte. La cauzione verrà comunque svincolata al completo esaurimento del rapporto contrattuale e dopo che sia stata accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge per procedere.

Si procederà all'escussione integrale della cauzione in tutti i casi in cui l'inadempimento dell'Impresa Aggiudicataria abbia comportato la risoluzione/recesso del contratto fatto salvo il risarcimento del maggiore danno.

E' consentita la costituzione della cauzione definitiva mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa. La cauzione verrà restituita al Broker, ad avvenuto completamento del servizio, dopo che sia intervenuto favorevolmente il controllo definitivo e sia stata risolta ogni eventuale contestazione.

ART. 13 - VERIFICHE E CONTROLLI

L'attività di verifica, controllo e vigilanza, che sarà effettuata ogni qualvolta il C.S.S.M. lo riterrà opportuno in ordine alla regolarità del servizio effettivamente prestato, anche in rispetto a quanto stabilito nella documentazione di offerta, nel presente disciplinare, nel capitolato d'appalto, nel successivo contratto e dalle norme vigenti in materia, sarà svolta dal Responsabile del Servizio Affari Generali o suo delegato al quale dovrà essere messa a disposizione ogni documentazione richiesta.

ART. 14 - PENALITÀ

In caso di inadempienza accertata e/o segnalata relativamente agli obblighi di cui al presente disciplinare da parte del Broker e, fatte salve le ulteriori responsabilità, saranno applicate da questa Amministrazione, previa contestazione, la penale di € 200 per ogni episodio di espletamento del servizio non conforme agli obblighi assunti.

L'applicazione della penalità sarà preceduta da formale contestazione scritta dell'inadempienza a seguito della quale l'impresa avrà facoltà di presentare controdeduzioni scritte entro e non oltre 10 giorni dalla data della contestazione. In caso di non accettazione delle giustificazioni, notificata in forma scritta al Broker, ovvero decorso infruttuosamente il termine per la presentazione delle controdeduzioni da parte del Broker, l'Ente si riserva di applicare le penalità, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

La penalità sarà assolta tramite escussione della cauzione definitiva e la successiva integrazione dell'importo dovrà aver luogo entro 15 giorni dalla richiesta.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO DEL C.S.S.M.

Il recesso dell'Appaltatore non è ammesso e, qualora comunque attuato, comporta l'obbligazione per lo stesso del risarcimento dei danni, con incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale forfetaria dell'inadempimento, fatta salva la prova del maggior danno.

Ai sensi dell'art. 109 del codice dei contratti, la Stazione Appaltante può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione, purché tenga indenne l'Appaltatore delle spese sostenute del servizio eseguito e del corrispettivo dovuto per il decimo dei servizi non eseguiti.

La Stazione Appaltante - qualora gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno ovvero di mero fatto in base ai quali si è provveduto all'affidamento dei servizi dovessero subire modifiche tali da incidere significativamente sull'equilibrio del contratto - si riserva la facoltà di recedere dal contratto stesso, con un preavviso di sessanta giorni, senza che l'Appaltatore abbia a pretendere alcun risarcimento di danni o altre forme di compensazione, cui l'Appaltatore medesimo fin d'ora dichiara di rinunciare.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, con conseguente responsabilità a carico dell'Appaltatore e con contestuale incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale forfetaria per l'inadempimento, fra l'altro, nelle seguenti ipotesi:

- a. dopo 3 contestazioni scritte di inadempimento o nel caso di sospensione arbitraria dei servizi per un periodo della durata di superiore a 3 giorni, senza bisogno di messa in mora;
- b. per mancato adempimento del rispetto degli obblighi contrattuali nei confronti dei propri dipendenti;
- c. per mancato rispetto degli obblighi contrattuali, reiterato anche dopo diffida formale da parte del Consorzio;
- d. per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- e. per subappalto e/o cessione del servizio;
- f. per sopravvenute cause di esclusione o cause ostative legate alla legislazione antimafia ovvero alle previsioni di cui all'art. 108 del codice dei contratti pubblici;
- g. contegno abitualmente scorretto verso il pubblico, da parte del Broker aggiudicatario o del personale adibito al servizio.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali la Stazione Appaltante dovrà andare incontro per far fronte all'esecuzione del servizio per il rimanente periodo contrattuale.

Il C.S.S.M., a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di avvalersi della risoluzione anticipata del contratto in qualunque momento qualora si verificassero da parte del Broker affidatario gravi inadempimenti, gravi negligenze alle disposizioni del presente capitolato o a quelle eventualmente contenute nell'offerta, previa diffida nei confronti dell'aggiudicatario ad adempiere entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della stessa tramite PEC.

Il contratto si intenderà risolto automaticamente, con incameramento della cauzione definitiva fatto salvo l'eventuale risarcimento dei maggiori danni subiti, con decorrenza immediata nei seguenti casi:

- cancellazione dell'aggiudicatario dal RUI di cui Al D. Lgs n. 209/2005 da parte dell'aggiudicatario o nel caso lo stesso venga dichiarato fallito;
- in caso di sospensione del servizio;
- in caso di mancato versamento alle Compagnie dei premi già corrisposti dall'Ente al Broker;
- in caso di cessione o di subappalto del servizio da parte dell'aggiudicatario;
- in caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- aumento dei costi assicurativi senza accettabile o giustificabile motivazione;
- aumento delle provvigioni annue rispetto a quanto indicato in sede di gara;
- frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione attività;
- fallimento della Società aggiudicatario ad eccezione delle ipotesi di raggruppamenti temporanei;
- mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelevamenti operati dalla Stazione Appaltante per fatti connessi con l'esecuzione del contratto, in tal caso la Stazione appaltante incamera la parte restante della cauzione;
- per sopravvenuta insussistenza della causa del contratto per effetto di legge o anche di atti organizzativi dei servizi dell'Ente che rendessero superata la necessità della prestazione richiesta;

- negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.

In caso di risoluzione anticipata dell'incarico il C.S.S.M. non sarà tenuto ad alcun indennizzo nei confronti della ditta aggiudicataria del servizio.

In caso di risoluzione anticipata del contratto e qualora l'Amministrazione ne faccia richiesta, l'aggiudicataria dovrà assicurare la continuità della prestazione in oggetto, per un periodo massimo di 90 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta risoluzione.

L'Amministrazione in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, si avvarrà della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio in analogia a quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento, previa comunicazione del preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza di ogni annualità nei seguenti casi:

- quando la Stazione Appaltante e l'appaltatore, per mutuo consenso sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso: l'appaltatore ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;

- in caso di recesso unilaterale dell'aggiudicatario, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno.

Il C.S.S.M. si riserva altresì la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto dal Broker affidatario fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune.

ART. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

È fatto divieto di cedere il contratto o di subappaltare in tutto o in parte la gestione dei servizi a terzi. La violazione di tale divieto comporta la risoluzione del contratto.

In caso di cessione di azienda, di trasformazione, fusione, scissione, troverà applicazione l'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 17 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'articolo 3 della legge 136/2010 e ss.mm. e ii. restano a carico dell'Aggiudicatario gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata normativa. A tal fine l'Aggiudicatario dovrà provvedere a comunicare al C.S.S.M. il/i numero/i di conto corrente dedicato, i nominativi delle persone abilitate ad operare sul/i suddetto/i con relativi Codici Fiscali, nonché impegnarsi ad inserire analoghe clausole sugli eventuali contratti stipulati con i propri fornitori e a trasmettere copia degli stessi al C.S.S.M.

ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Aggiudicatario opererà il trattamento dei dati personali e particolari di cui verrà a conoscenza nell'espletamento dei servizi oggetto del presente progetto, in qualità di responsabile esterno del trattamento dei dati personali. A tal riguardo tra il C.S.S.M. e l'Aggiudicatario si sottoscriverà idonea appendice contrattuale ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

ART. 19 - CONTROVERSIE

Le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile. Per qualunque controversia nascente dal contratto, per la quale non si riesca ad addivenire ad un accordo sarà competente esclusivamente il Tribunale Ordinario del Foro della stazione appaltante. In ogni caso le parti dovranno cercare di risolvere eventuali problematiche in uno spirito di reciproca collaborazione.

ART. 20 - OBBLIGHI IN TEMA DI NORMATIVA ANTICORRUZIONE

In sede di sottoscrizione del contratto l'Appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del C.S.S.M. che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Consorzio stesso, nei confronti dell'Appaltatore, nel triennio successivo alla

cessazione del rapporto di pubblico impiego e di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

ART. 21 - OSSERVANZA LEGGI E DECRETI

L'Aggiudicatario è tenuto all'osservanza delle leggi nazionali e regionali, decreti e regolamenti di carattere normale e/o eccezionale, vigenti o emanati anche in corso di servizio da Autorità competenti e relativi a questioni amministrative, assicurative, sociali, fiscali, sanitarie ed in genere da tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente disciplinare.

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto si fa riferimento agli articoli 1655 e seguenti del Codice Civile.

ART. 22 - DOMICILIO

Ai sensi dell'art. 5 bis del codice dell'amministrazione digitale l'Appaltatore elegge domicilio per tutta la durata del contratto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato in sede di partecipazione alla gara.

ART. 23 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento alla normativa vigente, al codice civile, al D.Lgs. 50/2016, nonché ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile nell'ambito del territorio dello stato italiano.

Mondovì, lì 25 ottobre 2022

IL RUP
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dott.ssa Antonella FERRUA